



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati SCANU, ZANIN, VILLECCO CALIPARI, ALBANELLA, AMENDOLA, AMODDIO, ARLOTTI, ARTINI, BARUFFI, BAZOLI, BERGONZI, BOCCUZZI, BOLOGNESI, CAPONE, CARBONE, CAROCCI, CARRA, CHAOUKI, COMINELLI, COVA, D’ARIENZO, DE MARIA, DURANTI, Gianni FARINA, FERRO, FOSSATI, FREGOLENT, Carlo GALLI, GALPERTI, GAROFANI, GHIZZONI, GIACOBBE, GRASSI, LAVAGNO, LENZI, LEVA, LIBRANDI, MAESTRI, MALISANI, MALPEZZI, MANZI, MARANTELLI, MARAZZITI, MARCHI, MIGLIORE, MONGIELLO, MORETTO, MURA, NARDUOLO, PALMA, PALMIZIO, PATRIARCA, PICCOLI NARDELLI, Giuditta PINI, PIRAS, PORTA, PREZIOSI, PRINA, REALACCI, ROMANINI, ROSSI, ROSTAN, RUBINATO, SANGA, Francesco SANNA, SCHIRÒ, SENALDI, SGAMBATO, STUMPO, TERROSI, TIDEL, Valeria VALENTE e ZARDINI

(V. Stampato Camera n. 2741)

approvato dalla Camera dei deputati il 21 maggio 2015

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 maggio 2015*

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È avviato d'ufficio, in deroga a quanto disposto dagli articoli da 178 a 181 del codice penale e 412 del codice penale militare di pace, il procedimento per la riabilitazione dei militari delle Forze armate italiane che nel corso della prima Guerra mondiale abbiano riportato condanna alla pena capitale per i reati previsti nei capi III, IV e V del titolo II del libro primo della parte prima del codice penale per l'esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869.

2. Il procuratore generale militare presso la Corte militare di appello presenta al Tribunale militare di sorveglianza richiesta di riabilitazione in ordine ai casi documentati di condanna alla pena capitale per i quali ricorrano i presupposti di cui al comma 1, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In conseguenza della riabilitazione dichiarata ai sensi del comma 1, a seguito di autonoma valutazione, dal Tribunale militare di sorveglianza sono estinte le pene accessorie, comuni e militari, nonché ogni effetto penale e penale militare delle sentenze di condanna alla pena capitale emesse dai tribunali militari di guerra, ancorché straordinari, nel corso della prima Guerra mondiale, ivi compresa la perdita del grado eventualmente rivestito.

4. Dal provvedimento di riabilitazione ai sensi dei commi 1 e 3 sono esclusi tutti coloro che vennero condannati alla pena capitale per aver volontariamente trasferito al nemico informazioni coperte dal segreto militare e pregiudizievoli per la sicurezza delle proprie unità di appartenenza e per il suc-

cesso delle operazioni militari delle Forze armate italiane.

Art. 2.

1. I nomi dei militari delle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati nel corso della prima Guerra mondiale in forza del disposto dell'articolo 40 del codice penale per l'esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869, e della circolare del Comando supremo n. 2910 del 1° novembre 1916 sono inseriti, su istanza di parte presentata al Ministro della difesa, nell'Albo d'oro del Commissariato generale per le onoranze ai caduti. Dell'inserimento di cui al primo periodo è data comunicazione al comune di nascita del militare per la pubblicazione nell'albo comunale.

2. Al fine di manifestare la volontà della Repubblica di chiedere il perdono dei militari caduti che hanno conseguito la riabilitazione ai sensi della presente legge, in un'ala del complesso del Vittoriano in Roma è affissa una targa in bronzo che ne ricorda il sacrificio.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandisce un concorso riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per la scelta del testo da incidere nella targa di cui al comma 2. Lo stesso testo è esposto, con adeguata collocazione, in tutti i sacrari militari.

4. Sugli eventi oggetto della presente legge relativi alle fucilazioni e alle decimazioni il Ministero della difesa dispone la piena fruibilità degli archivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri per tutti gli atti, le relazioni e i rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare nonché alla repressione degli atti di indisciplina o di diserzione, ove non già versati agli archivi di Stato.

Art. 3.

1. Al fine di promuovere una memoria condivisa del popolo italiano sulla prima Guerra mondiale, il Comitato tecnico-scientifico per la promozione d’iniziativa di studio e ricerca sul tema del «fattore umano» nella prima Guerra mondiale, di cui al decreto del Ministro della difesa 16 ottobre 2014, promuove la pubblicazione dei propri lavori, in forme che assicurino la massima divulgazione.

Art. 4.

1. All’attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.